

Allegato 1 alla determinazione n. DPD018/113 del 17/04/2024

Modifiche al bando approvato con determinazione n. DPD018/744 del 29/12/2024

Recepimento del Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26 marzo 2024, recante modifiche al D.M. n. 413219 dell'8 agosto 2023.

Articolo 1: Finalità del bando

Il comma 3, lettera b) è sostituito da:

- *è conforme alla normativa comunitaria in materia di concorrenza in quanto per le imprese agro-meccaniche si applica il regime "de minimis" di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e per le imprese agricole – le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria – si applica il regime di aiuto SA109572 in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 (art.14).*

Articolo 5: Intensità dell'aiuto e anticipazione

Il comma 3 è sostituito da:

"Ai beneficiari può essere erogata una anticipazione finanziaria pari al 30% del contributo concesso, sulla base di apposita domanda di pagamento corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS"

Articolo 9: Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

Al comma 1 le parole "La domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre il 26 marzo 2024" sono sostituite con le parole "La domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2024"

Articolo 10: Documenti da allegare alla domanda di sostegno

Il comma 1, lettera j), dopo le parole "DGR331 del 27/06/2022" è inserito "aggiornato ed integrato con DGR 402 del 21/07/2022"

Articolo 12: Requisiti di ammissibilità dell'investimento

Il comma 4 è sostituito da:

"La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati nel presente articolo 12, comma 2, è pari ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui alle categorie sub lett. a) e c) del comma 2, anche in modalità combinata; e a euro 70.000,00 per gli investimenti di cui alla categoria b) del comma 2, anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino a ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm.ii.."

Il comma 6 è sostituito da:

"La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno non potrà eccedere gli importi di seguito indicati:

- Investimenti inerenti alla categoria di spesa a) o c): 35.000 euro;*
- Investimenti inerenti alla categoria b): 70.000 euro;*
- Investimenti inerenti alle categorie a) + b): 70.000 euro*
- Investimenti inerenti alle categorie a) + c): 35.000 euro*
- Investimenti inerenti alle categorie b) + c): 70.000 euro"*

Articolo 16: Spese non ammissibili

Dopo la lettera j) del comma 1 è inserito il seguente comma:

“k) gli investimenti in leasing e il noleggio non sono ammessi”.

Articolo 21: Graduatoria

Il comma 2 è così sostituito:

“La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>, con valore di notifica erga omnes entro il 31 agosto 2024”.

Il comma 3 è così sostituito:

“La graduatoria è trasmessa al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 agosto 2024”.

Articolo 27: Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo

Il comma 1, lettera e) è così sostituita:

“Relazione prevista dalla sezione IX del DM 413219/2023 e s.m.i., resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di “nuovo di fabbrica” che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante”.

Articolo 36: Normativa e Disposizioni di Riferimento

Il terzo capoverso è così sostituito:

“Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»